

REGOLAMENTO (CE) N. 1136/2001 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2001

recante apertura dell'intervento a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999, è necessario aprire l'intervento in uno Stato membro o in una regione di Stato membro se, per un periodo di due settimane consecutive, il prezzo medio del mercato comunitario dei giovani animali maschi non castrati di meno di due anni o degli animali maschi castrati, constatato in base alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è inferiore al 78 % del prezzo d'intervento e se, in tale Stato membro o regione di Stato membro, il prezzo medio di mercato, calcolato secondo gli stessi criteri, è inferiore al 60 % del prezzo d'intervento.
- (2) Ove ricorrano le condizioni suddette, tutte le offerte di vendita all'intervento in tale Stato membro o regione di Stato membro devono essere accettate per quanto

riguarda i prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 562/2000 della Commissione, del 15 marzo 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1082/2001 ⁽³⁾.

- (3) Le condizioni suddette ricorrono nei Paesi Bassi per quanto riguarda i giovani animali maschi non castrati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nello Stato membro elencato nell'allegato del presente regolamento è aperto l'intervento a norma dell'articolo 47, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1254/1999 per le categorie e le qualità ivi indicate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 68 del 16.3.2000, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 149 del 2.6.2001, pag. 19.